



Determinazione n. 207 del 16/02/2026

OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - PROVVEDIMENTO FINALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 179/2025 - VARIANTE NORMATIVA ALL'ART. 2.13 DELLE NTA DEL VIGENTE PRG RELATIVA ALLE "DEFINIZIONI DI PERGOLE E GAZEBI", AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5 DELLA L.R. 34/92.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" -
ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come modificata dall'art. 34 della L.R. n. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio";
- la D.G.R. n.179 del 17/02/2025, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1647/2019;
- il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2020;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, concernente la Valutazione di incidenza;
- le linee guida regionali per la Valutazione di incidenza, approvate con D.G.R. n. 1661/2020 e s.m.i.;
- la L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" ed in particolare l'art. 5, concernente lo sviluppo sostenibile e le procedure di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione;

- la D.G.R. n. 87 del 29 gennaio 2024 con la quale sono state approvate le modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 19/2023 per l'individuazione all'interno dei Comuni delle autorità competenti per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale;
- la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, per le parti ancora vigenti in regime transitorio, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 19/2023.

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Tavullia in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 4503 del 04/02/2026, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi paragrafo A.3, del comma 5, della D.G.R. 179/2025, inerente la: Variante normativa all'art. 2.13 delle NTA del vigente PRG relativa alle "definizioni di pergole e gazebi", ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92.

ACCERTATA la competenza in materia di VAS in capo alla scrivente Provincia, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2023.

VISTI i contenuti della variante, descritti sinteticamente qui di seguito:

"La variante in oggetto si sostanzia nella modifica integrativa dell'art. 2.13 dedicato alle "Definizioni di pergole e gazebi" delle NTA del PRG vigente, dove la realizzazione di tali strutture, entro i limiti dimensionali di 12 mq, viene inquadrata come "attività edilizia libera", secondo le indicazioni fornite ai punti 44 e 46 del Glossario dell'Edilizia Libera, di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018.

Trattasi dunque di una variante non sostanziale finalizzata a recepire e adeguare le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG con il glossario unico dell'edilizia libera approvato con D.M. 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nello specifico l'articolo 2.13 delle NTA vigenti viene integrato con il seguente testo:

- Potranno essere realizzati in regime di attività edilizia libera nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

*** superficie di massimo ingombro a terra (compresa la proiezione degli sbalzi degli elementi inclinati o orizzontali) inferiore o uguale a 12,00 mq.;**

*** essere non stabilmente infissi al suolo e costituiti da elementi facilmente smontabili o rimovibili posizionati direttamente sul terreno o sulla pavimentazione delle aree scoperte, eventualmente ancorati a terra o sulle murature dei fabbricati mediante ganci, bulloni ecc..."**

VISTA e condivisa integralmente la relazione istruttoria prot. n. 6041 del 13/02/2026, a firma della responsabile del procedimento Dott.ssa Roberta Catucci e della titolare di Elevata Qualificazione 3.6 Arch. Marzia Di Fazio, e che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione: relazione dalla quale la variante del Comune di Tavullia indicata in oggetto, risulta escludibile dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art.12 co. 4 del D.Lgs. 152/06 e del par. A.3 co. 5 della D.G.R. 179/2025, in quanto non sono emersi impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale per le seguenti ragioni:

“... si tratta di una variante non sostanziale all'art. 2.13 delle Norme tecniche di attuazione del vigente strumento di pianificazione comunale che introduce il regime libero per la realizzazione di per pergole e gazebi di limitate dimensioni (superficie di massimo ingombro a terra uguale o inferiore a mq. 12,00), non stabilmente infissi al suolo e costituiti da elementi facilmente smontabili o rimovibili, appartenenti alla categoria di “arredo” per i quali tra l'altro la norma prescrive che <<non potranno essere dotati di schermature orizzontali (coperture) ad esclusione di quelle composte da elementi ombreggianti e permeabili quali: piante rampicanti, tende, cannicciati o equivalenti, poiché in caso contrario si configurerebbero come coperture rigide e impermeabili che danno luogo ad uno spazio coperto, pertanto equiparabili a logge aperte o portici>>.”

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata la modesta entità della variante, volta esclusivamente a recepire le indicazioni fornite ai punti 44 e 46 del Glossario dell'Edilizia Libera approvato con il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018, senza alcuna incidenza sulle potenzialità edificatorie e sul carico urbanistico del PRG, non si ravvisano impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da richiederne l'assoggettamento a VAS.”

PRESO ATTO:

- che la Dott.ssa Roberta Catucci, responsabile del procedimento in oggetto, non si trova, così come dalla stessa dichiarata nel richiamato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;
- che l'Arch. Marzia Di Fazio, titolare della E.Q. 3.6, a cui fa capo l'unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarata nella richiamata relazione istruttoria in situazione di incompatibilità e in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in

relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI:

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, e in particolare:
 1. l’articolo 107 concernente *“Funzioni e le responsabilità della dirigenza”*;
 2. l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l’articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

VISTO ALTRESÌ l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dall’arch. Marzia Di Fazio, titolare della E.Q. 3.6 “Urbanistica - VAS”.

EVIDENZIATO:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 179/2025, la variante avente ad oggetto la variante normativa all'art. 2.13 delle NTA del vigente PRG relativa alle "definizioni di pergole e gazebi", ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92, del Comune di TAVULLIA, per le motivazioni espresse nella relazione istruttoria prot. n. 6041 del 13/02/2026, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.
- 2) DI EVIDENZIARE** che nella delibera di approvazione della variante si dovrà dare atto dell'esito di tale procedimento;
- 3) DI DARE MANDATO agli uffici di inviare** la presente determinazione al Comune di TAVULLIA.
- 4) DI PROVVEDERE** alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33.
- 5) DI PROVVEDERE**, altresì, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nella sezione VAS della pagina web dell'Ente, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06;.

- 6) DI RAPPRESENTARE** che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi.
- 7) DI DARE ATTO**, altresì, che la responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è la Dott.ssa Roberta Catucci, funzionaria tecnica del Servizio 3 - E.Q. 3.6 - Ufficio 3.6.1, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 8) DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

**Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA**

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - PROVVEDIMENTO FINALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 179/2025 - VARIANTE NORMATIVA ALL'ART. 2.13 DELLE NTA DEL VIGENTE PRG RELATIVA ALLE "DEFINIZIONI DI PERGOLE E GAZEBI", AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5 DELLA L.R. 34/92.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 688 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 13/02/2026

La Titolare di E.Q. 3.6
Arch. Marzia Di Fazio

sottoscritto con firma elettronica



Prot. n.

Pesaro, 13/02/2026

Class. 009-7 F. 6/2026

Cod. Proc. VS26TC401

OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 179/2025 - VARIANTE NORMATIVA ALL'ART. 2.13 DELLE NTA DEL VIGENTE PRG RELATIVA ALLE "DEFINIZIONI DI PERGOLE E GAZEBI", AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5 DELLA L.R. 34/92.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

Le linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), approvate con DGR Marche n. 179 del 17/02/2025, prevedono una procedura semplificata della verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, con termini di conclusione ridotti a 45 giorni, per i casi di varianti agli strumenti urbanistici generali, di piani attuativi e loro varianti, che non determinano incremento del carico urbanistico, che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo le modalità stabilite al comma 5, paragrafo A.3 delle citate linee guida.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 6/2007, così come modificato dall'art. 34, comma 4, della L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio", l'autorità competente per il procedimento in oggetto risulta la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 3 *Ambiente - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" - Attività estrattive*, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della citata L.R. 19/2023, in quanto il Comune di Tavullia non ha comunicato l'avvenuta individuazione, all'interno del proprio Ente, dell'autorità competente VAS, in base a quanto stabilito con D.G.R. n. 87 del 29/01/2024.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Tavullia, con nota prot. 1217 del 04/02/2026, acquisita agli atti della scrivente Amministrazione Provinciale con prot. n. 4503 del 04/02/2026, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata riguardante la "Variante normativa all'art. 2.13 delle NTA del vigente PRG relativa alle - Definizioni di pergole e gazebi - ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92".

La documentazione acquisita con l'istanza in oggetto è la seguente:

- Rapporto Preliminare di screening semplificato "RPSS01";
- Modulo allegato del "Rapporto Preliminare di screening semplificato".



Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 4915 del 09/02/2026, ha comunicato l'avvio del procedimento.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

I soggetti competenti in materia ambientale (SCA), così come definiti all'art. 5 del D.lgs 152/06, sono "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi".

L'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 prevede che, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere.

In merito alla proposta avanzata dall'autorità procedente di coinvolgere la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord in qualità di SCA, questo Servizio, vista la documentazione trasmessa e i contenuti prettamente normativi della variante in oggetto, non ha ritenuto necessario avvalersi del supporto del suddetto ente proposto per la verifica di assoggettabilità a VAS tenuto conto, altresì, che codesto Comune dovrà comunque richiedere a tale Ente il parere di compatibilità geomorfologica ed idraulica, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 31 della L.R. 19/2023.

3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La variante in oggetto si sostanzia nella modifica integrativa dell'art. 2.13 dedicato alle "Definizioni di pergole e gazebi" delle NTA del PRG vigente, dove la realizzazione di tali strutture, entro i limiti dimensionali di 12 mq, viene inquadrata come "attività edilizia libera", secondo le indicazioni fornite ai punti 44 e 46 del Glossario dell'Edilizia Libera, di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018.

Trattasi dunque di una variante non sostanziale finalizzata a recepire e adeguare le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG con il glossario unico dell'edilizia libera approvato con D.M. 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nello specifico l'articolo 2.13 delle NTA vigenti, qui di seguito riportato, viene integrato con le parti evidenziate in neretto:

Art. 2.13 Definizioni di pergole e gazebi

Con i termini "pergola" e "gazebo" si intendono quei manufatti di arredo degli spazi esterni di pertinenza delle singole unità immobiliari, costituiti da una intelaiatura di montanti verticali ed elementi orizzontali di connessione tra i montanti stessi atti a sostenere una copertura di tipo leggero costituita da elementi ombreggianti quali: piante rampicanti, tende, cannicciati o simili, comunque materiali permeabili tanto da non dare luogo ad uno spazio coperto da strutture rigide.



Le pergole e i gazebi sono realizzabili previa presentazione di apposita C.I.L.A. o S.C.I.A. ed alle seguenti condizioni:

- La superficie interessata dai manufatti non potrà essere superiore al 20% dell'area cortiliva di pertinenza dell'unità immobiliare oggetto d'intervento, con un massimo inderogabile di mq. 20,00, non potranno avere altezza media interna superiore a ml. 2,40 e dovranno essere ubicati a non meno di ml. 1,50 dai confini di proprietà. Sarà possibile derogare alla superficie massima realizzabile di cui sopra, nel caso in cui l'unità immobiliare presa in considerazione presenti una superficie lorda (SL) non inferiore a mq. 150,00, in tal caso, rispettando comunque il rapporto del 20% dell'area cortiliva di pertinenza, sarà possibile realizzare gazebi o pergolati di superficie massima inderogabile di mq. 40,00. L'eccedenza rispetto al minimo già previsto in mq. 20,00 sarà soggetta a monetizzazione per un importo pari ad Euro 100,00 per ogni mq. in eccesso. Potranno essere installati a confine solo previa dimostrazione scritta di assenso da parte del proprietario confinante.

- Possono essere installati anche su terrazze di copertura totale o parziale di edifici, per una superficie interessata non superiore al 50% della superficie del terrazzo su cui sono collocati, con un massimo inderogabile di mq. 50,00.

- L'intera struttura come sopra definita, nonché eventuali grigliature verticali fra i montanti, dovranno essere costituiti da materiale leggero di pregio e di sezione necessariamente modesta, quali: legno, ferro, lamiera di rame, lamiera di alluminio verniciato o simili, con esclusione delle finiture anodizzate.

- Non potranno essere dotati di schermature verticali (tamponamenti) ad esclusione di elementi grigliati, intendendosi per tali quegli elementi di modesto spessore in cui la componente solida che li compone non copre più del 25% della superficie complessiva delle pareti.

- Non potranno essere dotati di schermature orizzontali (coperture) ad esclusione di quelle composte da elementi ombreggianti e permeabili quali: piante rampicanti, tende, cannicciati o equivalenti, in caso contrario si configurerebbero come coperture rigide e impermeabili che danno luogo ad uno spazio coperto, pertanto equiparabili a logge aperte o portici.

- Potranno essere realizzati in regime di attività edilizia libera nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

**** superficie di massimo ingombro a terra (compresa la proiezione degli sbalzi degli elementi inclinati o orizzontali) inferiore o uguale a 12,00 mq.;***

**** essere non stabilmente infissi al suolo e costituiti da elementi facilmente smontabili o rimovibili posizionati direttamente sul terreno o sulla pavimentazione delle aree scoperte, eventualmente ancorati a terra o sulle murature dei fabbricati mediante ganci, bulloni ecc...;***

- Le strutture di cui sopra sono autorizzate al solo scopo di ornare le aree cortilive di pertinenza degli immobili, migliorandone la fruibilità generale da parte degli utenti. Tali strutture non essendo computate nel calcolo degli indici edilizi non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli legati ad una permanenza temporanea di persone o cose. Usi diversi, come pure la chiusura più o meno stabile delle pareti, qualificano



tali strutture non più come pertinenze ornamentali di un bene primario, ma assegnano alle stesse una autonomia funzionale tanto da dover essere computati negli indici edilizi, con la conseguenza di determinarne le connotazioni di abuso edilizio."

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come già descritto nel paragrafo precedente, si tratta di una variante non sostanziale all'art. 2.13 delle Norme tecniche di attuazione del vigente strumento di pianificazione comunale che introduce il regime libero per la realizzazione di pergole e gazebi di limitate dimensioni (superficie di massimo ingombro a terra uguale o inferiore a mq. 12,00), non stabilmente infissi al suolo e costituiti da elementi facilmente smontabili o rimovibili, appartenenti alla categoria di "arredo" per i quali tra l'altro la norma prescrive che *non potranno essere dotati di schermature orizzontali (coperture) ad esclusione di quelle composte da elementi ombreggianti e permeabili quali: piante rampicanti, tende, cannicciati o equivalenti*, poiché in caso contrario si configurerebbero come coperture rigide e impermeabili che danno luogo ad uno spazio coperto, pertanto equiparabili a logge aperte o portici.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata la modesta entità della variante, volta esclusivamente a recepire le indicazioni fornite ai punti 44 e 46 del Glossario dell'Edilizia Libera approvato con il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018, senza alcuna incidenza sulle potenzialità edificatorie e sul carico urbanistico del PRG, non si ravvisano impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da richiederne l'assoggettamento a VAS.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio, propone di esprimere parere favorevole per l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06, fatti salvi pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altri Enti, e nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati.

La Titolare di Elevata Qualificazione 3.6 "Urbanistica - VAS" e la Responsabile del procedimento dichiarano, ciascuno per proprio conto:

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;*
- che l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.*



SERVIZIO 3

AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE 'GOLA DEL FURLO' -
ATTIVITA' ESTRATTIVE

La Responsabile del procedimento

Dott.ssa Roberta Catucci

*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Visto e condiviso

dalla titolare di EQ 3.6

Arch. Marzia Di Fazio

*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

mdf/rc

file:\\PSSIVFS9\\Zone\\Uzone\\UURBA\\01-6-97\\141URBA\\1421VAS\\26vas\\26TC40102_relazione istruttoria.doc

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 da
ROBERTA CATUCCI il 13/02/2026 09:40:08
MARZIA DI FAZIO il 13/02/2026 09:50:08
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 6041 / 2026 del 13/02/2026



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 207 DEL 16/02/2026

OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - PROVVEDIMENTO FINALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 179/2025 - VARIANTE NORMATIVA ALL'ART. 2.13 DELLE NTA DEL VIGENTE PRG RELATIVA ALLE "DEFINIZIONI DI PERGOLE E GAZEBI", AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5 DELLA L.R. 34/92.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 16/02/2026

L'Addetto alla Pubblicazione
LUGLI EMANUELA
sottoscritto con firma digitale